

Responsabilità sanitaria: il danneggiato deve provare la causalità anche in caso di contratto¹

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.3.2018,

...omissis...

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c. p. c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1176, 1218 e 2697 c. c., per "errata applicazione dei principi in punto di nesso di causalità e di onere probatorio"; la Corte territoriale avrebbe operato una inversione degli oneri probatori, pur in assenza di dimostrazione che l'evento ipossico-acidemico si fosse verificato prima del parto (ed anzi sussistendo la prova contraria in forza delle risultanze delle perizie di parte), spettando ai medici e alla struttura sanitaria, e non già ad essi originari attori, la prova sulla mancanza di un loro inadempimento e che lo stesso non era stato eziologicamente rilevante;

b.1) il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile;

¹ Tale principio si allinea a [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.07.2017, n. 18392](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2018, secondo cui *in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (massima ufficiale). La causalità relativa all'evento ed al danno consequenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato. Grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare.*

- è manifestamente infondato là dove censura l'asserita inversione degli oneri probatori inerenti alla materia della responsabilità sanitaria e, segnatamente, in punto di nesso causale, giacché la Corte territoriale – in forza di un accertamento positivo (e diffusamente argomentato in base alle risultanze di causa) sulla insussistenza della relazione causale “tra le lesioni e gli esiti invalidanti

...omissis...

tra danno cerebrale e “inadempimento della struttura ospedaliera per inadeguata organizzazione del servizio” – ha confermato il rigetto delle domande attoree (come detto, per l'assorbente rilievo circa l'inesistenza del necessario nesso eziologico) in armonia con il principio per cui (anche) in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 18392/2017; sull'onere di prova del nesso causale anzidetto in capo al paziente proprio in fattispecie di danno causato da ipossia neonatale, cfr. anche Cass. n. 11789/2016 e Cass. n. 12686/2011);

- è, poi, inammissibile là dove le doglianze, lungi dal palesarsi come deducenti un *error in iudicando*, investono l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, senza neppure farne oggetto di sindacato ai sensi del vigente n. 5 dell'art. 360 c.p.c.;

la memoria depositata dai ricorrenti, nel ribadire quanto già esposto con i motivi di impugnazione, non è in grado di scalfire i rilievi che precedono;

il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:

...omissis...

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 23 gennaio 2018.

Il Presidente